



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1010

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica dell'Avviso approvato con deliberazione n. 132 di data 1 febbraio 2019 e s.m. relativo ai voucher individuali per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea a.s. 2019/20 causa emergenza COVID-19.

Il giorno **17 Luglio 2020** ad ore **09:47** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*”;

vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “*Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*”, in particolare gli art. 18 - 20;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1157 di data 14 luglio 2014 e s.m. avente ad oggetto “*Approvazione delle linee strategiche per il Programma Operativo (PO) del Fondo Sociale Europeo (FSE) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020*”;

visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;

visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;

visto in particolare l’Asse 3 “Istruzione e formazione” del PO FSE che prevede fra le sue priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con particolare attenzione a quelle linguistiche;

visto il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione così modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/679 della Commissione del 14 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e in particolare l’allegato VI che definisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione all’Italia;

visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva “*Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo*”, così

come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015 e la modifica della stessa approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1224 di data 12 agosto 2019;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 dicembre 2016, n. 2302 e s.m., avente ad oggetto *“Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell’attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l’Autorità di gestione (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento d’esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154”* e s.m.i;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2475, avente ad oggetto *“Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento”* e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario per l’apprendimento delle lingue comunitarie – Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue”, con il quale si dà attuazione al piano straordinario approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione. In particolare, uno degli obiettivi individuati mira ad “offrire a tutti gli studenti un sistema di opportunità di apprendimento in grado di assicurare loro il raggiungimento di livelli elevati di competenza nelle due lingue comunitarie, monitorando l’andamento delle certificazioni linguistiche acquisite dagli studenti.”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327, avente ad oggetto *“Modifiche e integrazioni dei Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462”*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2058 di data 13 dicembre 2019 avente ad oggetto *“Prosecuzione degli interventi diretti alla creazione di un Trentino plurilingue nell’ambito del PO FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione" e unificazione Azioni docenti e adulti”*;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 avente ad oggetto le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come da ultimo modificato ed integrato in data 11 giugno 2020;

considerato che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia da COVID-19;

viste le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento in tema di emergenza COVID-

19 di data: 6 marzo 2020, 12 marzo 2020, 15 marzo 2020, 20 marzo 2020, 27 marzo 2020, 3 aprile 2020, 6 aprile 2020, 10 aprile 2020, 15 aprile 2020, 19 aprile 2020, 25 aprile 2020, 2 maggio 2020, 6 maggio 2020, 11 maggio 2020, 18 maggio 2020, 23 maggio 2020, 13 giugno 2020 e del 19 giugno 2020;

vista la nota della Sovrintendente provinciale prot n. 199637 di data 7 aprile 2020 con cui sono state fornite alcune precisazioni in merito alla gestione della mobilità studentesca in rientro anticipato dall'estero;

vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 493 di data 14 aprile 2020 prot. n. 0208985 di data 14 aprile 2020 recante alcune indicazioni in merito al reinserimento degli studenti, rientrati anticipatamente dall'estero, nelle istituzioni scolastiche di appartenenza;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 132 di data 1 febbraio 2019 e s.m. con la quale è stato approvato l'Avviso contenente i criteri e le modalità per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2019/2020;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 110 di data 14 maggio 2019 e s.m. con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e sono stati assegnati i voucher agli studenti;

considerato che, ai sensi dell'Avviso approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 132 di data 1 febbraio 2019 e s.m., il percorso di studio all'estero durante l'anno scolastico 2019/2020 può avere durata annuale, corrispondente ad un periodo minimo di 240 giorni, o durata parziale, corrispondente ad un periodo minimo di 110 giorni e che per periodi inferiori ai minimi indicati è prevista la rideterminazione del voucher ai sensi del paragrafo 11 del medesimo Avviso;

considerato che, a seguito dello stato di emergenza globale da pandemia di COVID-19, molte istituzioni scolastiche estere sono state chiuse determinando l'interruzione delle attività didattiche in presenza ed il rientro anticipato in Italia da parte degli studenti frequentanti i percorsi all'estero; di questi studenti alcuni sono stati reinseriti nelle istituzioni scolastiche di appartenenza, mentre altri hanno, invece, proseguito il percorso scolastico con l'istituto estero avvalendosi della didattica a distanza, qualora prevista;

considerato che la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 327/2018 relativa ai criteri ed alle modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 prevede, in riferimento alle sovvenzioni individuali, che *"nel caso di servizi formativi, ai fini della ammissibilità del rendiconto delle spese sostenute e del rilascio all'utente dell'eventuale attestato finale di frequenza con profitto, è necessario un livello di presenza pari ad almeno il 70% delle ore complessivamente previste* (sezione B, punto 3); inoltre, nella sezione "Progetti formativi – Attuazione degli interventi formativi" è precisato che un partecipante è formato, fra le altre condizioni, in seguito all'avvenuta *"frequenza di almeno il 70% della durata corsuale pro capite o superiore..."* (par. 3.11);

ritenuto, pertanto, di applicare all'Avviso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 132 di data 1 febbraio 2019 e s.m., la percentuale del 70% di frequenza del percorso ai fini dell'ammissibilità della spesa, in linea con quanto previsto dai Criteri di cui al precedente alinea;

considerato opportuno, quindi, tenuto conto di quanto sopra e del fatto che il rientro anticipato dall'estero è avvenuto per una causa di forza maggiore non imputabile al singolo soggetto, ritenere

valido, con il riconoscimento del 100% del valore del voucher, il periodo d'istruzione svolto all'estero nell'a.s. 2019/20 qualora abbia avuto una durata, ancorché inferiore al periodo minimo richiesto (240 giorni per un periodo annuale e 110 giorni per un periodo parziale), almeno pari al 70% dello stesso, ossia rispettivamente di 168 giorni per il periodo annuale e di 77 giorni per quello parziale, e che sia stato positivamente valutato dalla medesima istituzione scolastica estera;

considerato, inoltre, che il paragrafo 11 del citato Avviso, di cui alla deliberazione n.132/2019 e s.m., prevede che *“nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo all'estero inferiore ai minimi previsti, conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare, con proprie risorse, il percorso scolastico effettivamente svolto in presenza di ... sinistri o calamità.. In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3 sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione-report finale redatta dalla scuola estera”*;

ritenuto, pertanto, opportuno applicare, nel caso in cui lo studente non abbia potuto frequentare il percorso all'estero nemmeno per una durata pari al 70% sempre a causa della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, quanto indicato nel precedente alinea, rinviando ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema la rideterminazione dell'importo del voucher e le operazioni contabili conseguenti;

precisato che agli studenti assegnatari di voucher è già stata liquidata la prima rata del voucher assegnato, mentre la seconda rata a saldo viene liquidata in seguito all'avvenuta frequenza con esito positivo del percorso di studio all'estero, come attestata dalla scheda di valutazione-report finale rilasciata dall'istituto estero e da presentare, in allegato alla domanda di liquidazione del saldo, entro 90 giorni dalla conclusione del percorso scolastico all'estero;

rilevata la difficoltà, per molti studenti assegnatari di voucher ai sensi della citata determinazione n. 110/2019 e s.m., di rispettare il suddetto termine dei 90 giorni a causa della tempestiva chiusura delle istituzioni scolastiche estere e delle rispettive segreterie che ha impedito il rilascio della citata scheda di valutazione-report finale;

tenuto conto dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. prot. A001/2020/174300/1 con la quale sono stati sospesi o differiti i termini dei vari procedimenti, nonché gli altri adempimenti citati dalla medesima, fino a 20 giorni dopo la scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 o successive proroghe, nonché dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. prot. A001/2020/296873/1, in base alla quale i termini del procedimento ricominciano a decorrere dal giorno 8 giugno 2020;

ritenuto, pertanto, opportuno, in base a quanto sopra indicato, ampliare il periodo per la presentazione della documentazione finale fissando al 30 settembre 2020 la relativa scadenza;

acquisito il parere positivo dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art.10 comma 2 del Regolamento di Esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015 n.2 per l'attuazione dei programmi operativi 2014-20 del Fondo l'attuazione dei Programmi operativi 2014-20 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26 leg di data 14 settembre 2015;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

a voti unanimi, legalmente espressi,

## DELIBERA

1. disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che il periodo d'istruzione svolto all'estero dagli studenti assegnatari di voucher nell'anno scolastico 2019/20 di cui all'Avviso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 132 di data 1 febbraio 2019 e s.m. sia considerato valido con riconoscimento del 100% del valore del voucher qualora abbia avuto una durata, ancorché inferiore al periodo minimo richiesto (240 giorni per un periodo annuale e 110 giorni per un periodo parziale) almeno pari al 70% dello stesso, ossia rispettivamente di 168 giorni per il periodo annuale e di 77 giorni per quello parziale, e sia stato positivamente valutato dalla medesima istituzione scolastica estera;
2. di riconoscere a carico del bilancio provinciale, come espresso in premessa ed applicando le riduzioni previste ai sensi del paragrafo 11 dell'Avviso di cui al precedente punto 1, il finanziamento assegnato qualora il percorso scolastico effettivamente svolto all'estero con valutazione positiva abbia avuto una durata inferiore anche al 70% della durata minima prevista a causa della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19;
3. di demandare, come espresso in premessa, ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema la rideterminazione del voucher di cui al precedente punto 2 applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 dell'Avviso di cui al punto 1 e sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione-report finale redatta dalla scuola estera, e le operazioni contabili conseguenti;
4. di fissare al 30 settembre 2020 la scadenza per la presentazione della documentazione finale di cui al paragrafo 10 dell'Avviso di cui al punto 1;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, sul sito [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) e sul sito <https://fse.provincia.tn.it>;
6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper